

Sbandieratori Torri Metelliane

Cava de' Tirreni, 10 ottobre 2024.

Verbale Assemblea Straordinaria
Sbandieratori delle Torri Metelliane
Sede Piazza Vittorio Emanuele III n. 10
Giovedì 10 ottobre – ore 19:30

Oggi 10 ottobre 2024, alle ore 19:30, presso la sede sociale degli Sbandieratori delle Torri Metelliane sita in Piazza Vittorio Emanuele III n.10, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione in forma straordinaria secondo la lettera di convocazione recapitata per via telematica in 25/09/2024.

L'assemblea chiama il Dott. Sabato Di Marino già Presidente dell'Associazione ad assumere la presidenza dell'Assemblea Straordinaria e la sig.ra Miriam Zolli a fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente Sabato Di Marino constatata la presenza della maggioranza qualificata come prevista dallo statuto, dichiara validamente costituita l'Assemblea straordinaria ai sensi degli art. 24 e seguenti dello Statuto, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno elencati di seguito:

Ordine del giorno:

1. Relazione Tecnica Presidente Sabato Di Marino;
2. Modifica e Proroga durata dell'Associazione;



Sbandieratori Torri Metelliane

3. Proposte di modifiche statutarie per trasformazione associazione in A.P.S. e adozione di tutte le modifiche statutarie di adeguamento alle normative del codice del terzo settore ex Dlgs 117/2017;
4. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Varie ed eventuali;

Punto 1 all'o.d.g. - Relazione tecnica del Presidente Sabato Di Marino:

Il Presidente apre la seduta e illustra la relazione tecnica riguardante la gestione e le attività svolte dall'Associazione durante l'anno.

Vengono evidenziati:

- **Risultati raggiunti:** principali traguardi ottenuti dall'associazione, sia a livello operativo che di impatto sociale.
- **Obiettivi futuri:** nuove iniziative e progetti in fase di pianificazione comprese le motivazioni che hanno portato l'associazione ad iniziare il processo di trasformazione in APS.
- **Criticità riscontrate:** eventuali difficoltà o problemi affrontati nel corso del periodo analizzato.

Al termine della relazione, il Presidente invita i soci presenti a esprimere considerazioni o eventuali domande in merito.

Non emergendo osservazioni particolari si prosegue con l'Assemblea.

Sbandieratori Torri Metelliane

Punto 2 all'o.d.g. - Modifica e proroga della durata dell'Associazione.

Il Presidente, Sabato Di Marino, apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno, evidenziando l'urgenza di apportare le modifiche allo Statuto dell'Associazione. In particolare, si sottolinea la necessità di aggiornare la durata dell'Associazione, proponendo di modificare ed estendere la durata dell'Associazione da 30 anni a tempo indeterminato.

L'Assemblea delibera all'unanimità approvando la modifica proposta relativa al secondo punto dell'O.D.G.

Punto 3 all'o.d.g. - Proposte di modifiche statutarie per trasformazione associazione in A.P.S. e adozione di tutte le modifiche statutarie di adeguamento alle normative del codice del terzo settore ex Dlgs 117/2017:

Il Presidente, Sabato Di Marino, introduce il terzo punto all'ordine del giorno, illustrando le proposte di modifica dello Statuto necessarie per la trasformazione dell'Associazione in Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) e per l'adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore. In particolare, il Presidente fornisce una breve panoramica sull'attuazione del Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento all'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sbandieratori Torri Metelliane

L'Assemblea approva all'unanimità le modifiche dello Statuto per la trasformazione in A.P.S. adeguamento alle normative del codice del terzo settore ex Dlgs 117/2017 secondo quanto descritto nel terzo punto al'O.D.G.

Punto 4 all'o.d.g. - Delibere inerenti e conseguenti:

Dopo una attenta e dettagliata lettura integrale del nuovo Statuto, a seguito di un'ampia condivisione delle idee e delle proposte emerse, si adottano tutte le modifiche statutarie necessarie per garantire l'adeguamento alle normative del Codice del Terzo Settore, ai sensi del Dlgs 117/2017.

Si allega al presente verbale lo statuto modificato composto da n° 28 pagine comprendenti n° XVIII Capi e n° 46 Articoli.

Alle ore 22,00 non essendoci ulteriori argomenti da discutere e avendo esaurito i punti all'ordine del giorno, il Presidente Sabato Di Marino ringrazia i presenti e dichiara chiusa l'Assemblea Straordinaria.

Il Segretario
Miriam Zolli

Il Presidente
Sabato Di Marino

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI ALESSANDRIA

20900

18/11/2024



STATUTO

“SBANDIERATORI TORRI METELLIANE ”

Associazione di Promozione Sociale

CAPO I

DENOMINAZIONE – SCOPI – DURATA

ART. 1 – È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia:

L’associazione storico, culturale, folkloristica e ricreativa

SBANDIERATORI TORRI METELLIANE

della Fedelissima Città de LA CAVA

Regno di Napoli – ETS .

Denominazione:

“SBANDIERATORI TORRI METELLIANE“

(di seguito denominata l’Associazione).

L’associazione ha sede in Cava de’ Tirreni, Piazza Vittorio Emanuele III, n° 10; La variazione della sede nell’ambito del territorio del Comune di Cava de’ Tirreni non comporterà modificazione del presente Statuto.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

L’Associazione, apolitica, è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale all’insegna di “ Sport, Cultura e Socialità ” a costituire quest’ultimo il “motto” dell’associazione.

I colori sociali, ovvero le tinte cromatiche atte a identificare l’Associazione



storico, culturale, folcloristica e ricreativa “Sbandieratori Torri Metelliane”, della Fedelissima Città de La Cava – Regno di Napoli”, sono:

- il blu (o azzurro) che richiama i colori del cielo verso cui si stagliano le antiche Torri usate per la caccia al colombaccio selvatico,
- il rosso,
- il bianco (o argento),
- il giallo (o oro)

che richiamano i colori dello stemma della città di Cava de’ Tirreni.

Il logo dell’Associazione è costituito da tre elementi grafici caratterizzanti:

1. la torre longobarda disegnata in chiaroscuro a conferirgli una certa solennità e staticità grafica;
2. il gioco di bandiere stilizzato a mo’ di semi cerchi che si intrecciano e riportanti i colori sociali, il tutto a creare, con l’accentuata dinamicità segnica e cromatica, un evidente contrasto con il primo elemento (la Torre);
3. la dicitura a forma di cerchio “SBANDIERATORI E MUSICI TORRI METELLIANE” di colore blu (o azzurro) che va quasi a collegare i due elementi di cui prima, insieme a tre “archi” dello stesso colore della scritta, che partono da un tratto verticale (rappresentante il manico di una bandiera) radente il lato sinistro (per chi legge) della torre;

ART. 2 – L’Associazione opera per la promozione, con amore e dedizione, della storia della città di Cava de’ Tirreni, da conseguire attraverso:

1. la valorizzazione della tradizione culturale, folcloristica ed artistica cavese attraverso la pratica, lo sviluppo e la diffusione dell’arte della bandiera e la disciplina musicale che ne accompagna le evoluzioni e le

coreografie, considerandole entrambe fattori di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale del cittadino/socio, senza discriminazioni di razza, censo, età e sesso;

2. attraverso la cura delle fogge dei costumi d'epoca, la trasposizione sui drappi e sui gonfaloni dei colori e delle antiche insegne araldiche della Città, nonché attraverso l'organizzazione di eventi e la partecipazione a manifestazioni che (in entrambi i casi) rievocano momenti ed episodi caratterizzanti la storia della Città con particolare attenzione alla fondazione dell'abbazia benedettina della SS. Trinità (1011), all'elevazione a " Città " delle "Terre de La Cava " (1394), alla concessione dei "privilegi" alla "Città de La Cava" da parte di re Ferrante d'Aragona con i " fatti d'arme "connessi a questo episodio (1460) ed alla cessazione della devastante peste del 1656 con i " festeggiamenti in onore del SS. Sacramento "legati a tale evento;

3. attraverso:

a) l'organizzazione della manifestazione "TROFEO DELLE DUE SICILIE "intesa non solo come "gara di bandiera " ma anche come scambio culturale tra diverse realtà nazionali associative di sbandieratori e non, quindi contenitore attraverso cui l'associazione Sbandieratori Torri Metelliane mostra lo straordinario lavoro svolto con e per i giovani della città all'insegna di " sport, cultura e socialità ",

b) del progetto scuola " CITTADINO SI DIVENTA - L'ARTE DELLA BANDIERA OCCASIONE PER VIVERE LA CITTÀ "che si pone in una logica di stretta collaborazione con le Istituzioni scolastiche,

il territorio e gli Enti locali, allo scopo di stimolare i giovani, con lo strumento della bandiera, a concretizzare un rapporto sempre più intenso e proficuo con i luoghi in cui vivono,

c) dell'omonimo "PREMIO CITTADINO SI DIVENTA " indirizzato a storici, enti, associazioni e cittadini che si impegnano nell'opera di divulgazione della storia e del proprio territorio, tutte iniziative indissolubilmente legate all'associazione Sbandieratori Torri Metelliane;

4. il tramandare le tradizioni che si legano agli eventi ed ai periodi storici di cui al punto 2 non solo quindi, dell'arte della bandiera, ma anche della vetusta "caccia al colombaccio selvatico" (da cui la denominazione "Torri Metelliane "), dell'uso dell'antica arma da fuoco detta "trombone o pistone ", delle peculiarità gastronomiche e degli antichi usi e costumi in genere del popolo Cavoto, attraverso l'organizzazione di iniziative di natura culturale, attraverso la didattica nelle scuole ed eventualmente, attraverso la partecipazione a manifestazioni storico-folkloristiche organizzate da altre entità associative o istituzionali della città di Cava de'Tirreni;

5. la promozione, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni nazionali ed internazionali folkloristiche e non, e, comunque, tese a diffondere e a far conoscere il patrimonio culturale, storico ed artistico di cui gli Alfieri stessi sono portatori, in virtù della loro appartenenza territoriale;

6. lo sviluppo di altre relazioni con altre Associazioni Nazionali ed

Internazionali, con Enti Pubblici e Privati, con Istituti di Cultura, Ambasciate e Consolati;

7. proporsi come un luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente. Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale;

8. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 lett. f Codice del Terzo Settore) con particolare interesse verso le antiche Torri a merlatura rovesciata detti POLIERI presenti sul territorio collinare orientale di Cava de'Tirreni di cui ne costituiscono un elemento caratterizzante ed utilizzate per l'antico " GIOCO DELLA CATTURA DEL COLOMBACCIO "; il suddetto interesse si estende su tutti i "LUDUS PALUMBORUM" termine con cui si indicano i "giochi" nel suo complesso, incluse l'intero sistema di attrezzature utilizzate per il "gioco" quindi oltre le torri per "FIONDARE", le fionde stesse, le "plagarie" o reti, le "caselle a mittitore" lo "stile" ed il "perticone" cioè i pali sorreggenti le reti, i luoghi dei "giochi" sgombri da alberi e arbusti nonché gli alberi di alto fusto (lecci, roverelle, carpini, tigli ed olmi ecc.) che li cingevano;

9. ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. h Codice del Terzo Settore);

10. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative



di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale (art. 5 lett. i Codice del Terzo Settore);

11. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art5 lett. T), ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nello specifico l'allestimento di squadre agonistiche di atleti, anche mediante gruppi distinti per disciplina ed età, onde consentire la partecipazione degli atleti stessi alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni e dagli Enti di Promozione Sportive ed in particolare dalla Federazione dei Giuochi Antichi e Sports della Bandiera in acronimo FISb. Qualora l'associazione decida di esercitare tali attività (sportive dilettantistiche), accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo ;

12. partecipazione, con l'autorizzazione delle federazioni Sportive del CONI e/o degli Enti di promozione sportiva, a gare e/o manifestazioni sportive nazionali e internazionali; Gestione di Impianti e Centri di attività Sportivi e culturali;

13. svolgimento di attività ricreative in favore dei propri soci e con anche l'allestimento e la gestione, all'interno della propria sede e/o degli impianti sportivi gestiti, di bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e/o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci;

14. esercizio, con finalità di autofinanziamento e senza scopi di lucro, di attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti;

15. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5 lett. k Codice del Terzo Settore);

16. beneficenza (art. 5 lett. u Codice del Terzo Settore). L'Associazione può svolgere attività diverse (Art. 6 decr. Leg. 117/2017), secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è l'Assemblea dei Soci su segnalazione del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi (Art. 7 decr. Leg. 117/2017), al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro volontari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. L'associazione potrà richiedere l'affiliazione ed il riconoscimento ai fini sportivi dal CONI, per il tramite delle Federazioni dallo stesso riconosciute.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'associazione, relativamente all'attività sportiva dilettantistica, con l'iscrizione al R.A.S., potrà stipulare contratti di lavoro sportivo.

CAPO II

SOCI

Art. 3 – Ammissione degli associati.

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che

condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

3. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

4. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

5. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

6. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Per i richiedenti minori d'età, la domanda dovrà essere sottoscritta da uno dei due genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale: il sottoscrittore rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

7. Sull'ammissione del nuovo Socio, delibera a maggioranza assoluta



il Consiglio Direttivo. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

8. Ogni Socio può recedere dal sodalizio facendo pervenire per iscritto le sue dimissioni al Consiglio Direttivo. Il recesso comporta l'esclusione dal libro dei Soci e la perdita della qualifica di Socio.

Il recesso ha efficacia dal momento in cui il Consiglio Direttivo lo verbalizza prendendone atto. Se le dimissioni non vengono inviate entro novanta giorni (30 marzo) dall'inizio dell'esercizio annuale (1° gennaio di ogni anno), il socio è tenuto anche a pagare l'intera quota associativa decisa in sede di Bilancio Preventivo e viene considerato decaduto dall'anno successivo.

9. Colui che cessa di essere Socio, per dimissioni o per espulsione, perde ogni diritto nei riguardi del sodalizio e del suo patrimonio, con effetto dalla data della deliberazione e senza diritto alla restituzione delle somme versate a qualsiasi titolo; dovrà inoltre restituire, pena eventuali azioni legali nei suoi confronti, tessera, distintivo, insegne, costumi e quant'altro di proprietà del sodalizio e a lui affidato.

Il Socio, pena l'espulsione, non potrà far parte di associazioni o gruppi simili, né collaborare con essi, se non occasionalmente e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Ciascun Socio contribuisce con una quota associativa che può essere mensile o annuale, stabilita dal consiglio direttivo ed approvata annualmente dall'Assemblea in sede di Bilancio Preventivo, secondo le necessità del sodalizio.

Il Socio che non adempie a tale obbligo, dopo diverse sollecitazioni (tre) da parte del segretario dell'associazione, passati tre mesi verrà sospeso su provvedimento notificato dal Consiglio Direttivo; trascorsi ulteriori tre mesi dall'accertata morosità, il Socio che non abbia regolarizzato la propria posizione è cancellato dal libro Soci.

CAPO III

ORGANI SOCIALI

ART. 4 – Sono Organi del sodalizio:

- a) **l'Assemblea dei Soci;**
- b) **il Presidente;**
- c) **il Consiglio Direttivo;**
- d) **il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato);**
- e) **il Collegio dei Probiviri o Saggi (se nominato).**

L'Associazione, nel caso in cui dovesse rendersi obbligatorio, procederà altresì alla nomina dell'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 117/2017, con le modalità ivi indicate.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Possono essere liberamente eletti alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni, in possesso dei requisiti prescritti per ogni carica dal presente Statuto.

È fatto divieto ai Soci di candidarsi contemporaneamente all'elezione di più Organi del sodalizio.

Hanno diritto al voto per l'elezione degli Organi del sodalizio tutti i Soci che abbiano almeno tre mesi di anzianità considerati dal momento in cui il consiglio direttivo ne ha accettate le richieste di iscrizione.

CAPO IV

ASSEMBLEA

ART. 5 – L'Assemblea è sovrana.

Essa è composta dai Soci del sodalizio.

L'Assemblea è convocata in sedute Ordinarie e Straordinarie.

ART. 6 – Il Presidente dell'Associazione e, in caso di sua inadempienza, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ove presente, deve obbligatoriamente convocare in seduta ordinaria l'Assemblea dei Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. Ove le disposizioni di legge prevedano termini più lunghi, l'associazione potrà usufruire di tali ulteriori termini senza effettuare variazioni dello statuto.

ART. 7 – L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- b) determina l'ammontare delle quote associative;
- c) approva il bilancio consuntivo e preventivo e, quando ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, il bilancio sociale;
- d) approva il programma delle attività sociali;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e

promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sull'esclusione degli associati;

g) approva i regolamenti;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto e dai regolamenti alla sua competenza.

ART. 8 - L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

a) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;

b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o dai regolamenti alla sua competenza, nonché su tutti quelli non rientranti nelle competenze dell'Assemblea Ordinaria.

ART. 9 – L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via Ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio; è altresì convocata in via Straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

Le Assemblee Straordinarie dei Soci possono essere convocate dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo, dal Collegio dei Probiviri ove presente, dal Collegio dei Revisori dei Conti ove presente.

Possono essere convocate anche su richiesta della metà dei Soci più uno e con la formulazione per articoli dell'Ordine del Giorno.

Le Assemblee sono validamente convocate con l'invio a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o consegna a mano con ricevuta, mediante altri strumenti tecnologici (WhatsApp, mail ecc..) almeno dieci giorni prima



della data fissata per la prima riunione, dell'avviso di convocazione con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

La convocazione delle Assemblee può avvenire anche a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata, con spese a carico del richiedente, ai Soci che ne abbiano fatto espressa richiesta scritta.

ART. 10 – Le Assemblee Ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione allorché siano presenti la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La delibera dello scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 11 – Ciascun Socio ha diritto ad un voto e sono ammesse deleghe per iscritto su apposito modulo fornito dall'associazione nel limite massimo di una per ogni associato. Non possono essere portatori di deleghe i Consiglieri dell'Associazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; per le modifiche dello Statuto è richiesta, tuttavia, la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei Soci presenti aventi diritto al voto. In caso di parità è decisivo il Presidente con il suo voto.

ART. 12 – L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è presieduta dal Presidente del sodalizio; Il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario devono sottoscrivere il verbale finale nel quale vengono constatate le relative deliberazioni.

I verbali, raccolti a libro, sono custoditi presso la sede sociale per poter essere liberamente consultati dai Soci che ne fanno espressa richiesta scritta.

CAPO VI

PRESIDENTE

ART. 13 – Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dirige, convoca e presiede il Consiglio Direttivo; in collaborazione con il Segretario attua le decisioni degli Organi sociali e ne sovrintende al funzionamento; è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando quietanza; può conferire, sia ad associati che a terzi, procure speciali per determinati atti o categorie di atti, fissandone i poteri e gli eventuali compensi; in caso di urgenza adotta sotto la sua responsabilità tutti quei provvedimenti che riterrà necessari, sottoponendoli con pari urgenza al Consiglio Direttivo per la ratifica.

CAPO VII

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14 – Il Consiglio Direttivo sovrintende a tutte le attività del sodalizio, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea, applica i provvedimenti disciplinari secondo i criteri fissati dai regolamenti interni, stimola nuove

iniziative, promuove le attività del sodalizio, provvede a tutto quanto occorra per la vita dello stesso, vaglia le richieste di partecipazione a manifestazioni extracittadine e ne stabilisce, di volta in volta, i rimborsi necessari per far fronte alle spese.

ART. 15 – Il Consiglio Direttivo, composto da Soci liberamente eletti con almeno tre anni di anzianità continuativa all’atto delle elezioni, è composto da un minimo di 4 membri fino a un massimo di 11 membri. Nel regolamento attuativo verranno specificate le modalità di voto e il numero di Consiglieri da eleggere per un determinato triennio.

ART. 16 – Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, provvede alla nomina delle cariche all’interno dello stesso che sono:

- a) **Il Presidente;**
- b) **Il Vicepresidente;**
- c) **Il segretario;**
- d) **Responsabile del Settore giovanile;**

ART. 17 – Il Consiglio Direttivo, inoltre, per il buon funzionamento dell’associazione assegnerà le seguenti cariche:

- a) **Presidente Onorario;**
- b) **Direttore Artistico;**
- c) **Responsabile Musici;**
- d) **Responsabile Sbandieratori;**

Inoltre, nomina tutte le cariche che riterrà opportune per il buon funzionamento dell’associazione proposte e approvate poi dall’assemblea, curando che siano comunque regolamentate e inserite nell’apposito

regolamento attuativo.

ART. 18 – I Consiglieri durano in carica Tre anni e possono essere rieletti.

All'assegnazione delle loro cariche procede il Consiglio Direttivo con delibera a maggioranza nel corso della prima seduta.

Ciascun incaricato può a sua volta, sotto la propria responsabilità, richiedere la collaborazione di altri Soci, previa approvazione del Consiglio Direttivo; i responsabili e i collaboratori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con solo voto consultivo.

ART. 19 – Il Consigliere che si assenta ingiustificatamente per tre sedute consecutive decade dalla carica.

ART. 20 – Ogni membro del Consiglio Direttivo può rassegnare in qualsiasi momento, per iscritto, le proprie dimissioni.

Il dimissionario cessa dal suo ufficio con la deliberazione del Consiglio Direttivo che ne accetta le dimissioni.

Qualora un Consigliere cessi per morte, dimissioni o decadenza, subentra nel consiglio il primo dei non eletti; nel caso di mancanza di non eletti si procederà per cooptazione. Il consigliere cooptato resterà in carica fino alla fine del mandato, i soci cooptati devono comunque essere sottoposti alla delibera dell'assemblea; qualora, per i motivi sopra elencati, vengano meno la maggioranza dei Consiglieri tra quelli originariamente eletti, il Consiglio Direttivo è automaticamente decaduto.

Il consiglio Direttivo nomina il Presidente Onorario se non esistente, di cui quest'ultimo non necessariamente deve essere candidato ed eletto come consigliere dell'associazione.



ART. 21 – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, è decisivo il voto del Presidente.

ART. 22 – Il Vicepresidente adempie alle funzioni del Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

ART. 23 – Il Segretario provvede all'organizzazione ed all'espletamento di ogni servizio di segreteria, cura e redige i verbali sottoponendoli al Presidente; custodisce e redige i libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore.

ART. 24 – Il Tesoriere se individuato tra i consiglieri, si occupa in particolare di tutte le operazioni finanziarie; provvede ad incassare e ad effettuare i pagamenti approvati dal Consiglio Direttivo; tiene i libri e le scritture contabili; redige i bilanci.

Non possono ricoprire tale carica coloro che abbiano rapporti di debito o di credito col sodalizio, coloro che siano stati condannati per reati contro il patrimonio e coloro che abbiano un vincolo di parentela o di affinità entro il quarto grado con i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Qualora non venga individuato nessuna figura a ricoprire tale carica, la stessa viene di diritto ricoperta dal presidente dell'Associazione.

ART. 25 – Il Presidente Onorario.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente Onorario che può essere un associato anche esterno al Consiglio direttivo.

Essendo garante morale dei valori fondamentali cui si ispira l'Associazione, dovrà essere una persona con almeno 20 anni di anzianità associativa e 15 anni di cariche a organi sociali dell'associazione,

nell'ipotesi in cui, con i suoi comportamenti, tradendo la sua storia individuale, si ponga in contrasto con i suddetti valori fondanti e, quindi, con l'Associazione che ne è la diretta emanazione, può essere revocato.

Il Presidente Onorario resta in carica per 5 anni e può essere rieletto.

Partecipa come Presidente al collegio dei Probiviri, se istituito, secondo quanto stabilito dal regolamento attuativo. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, e può esprimere parere consultivo se richiesto. Proclama i risultati delle votazioni aventi ad oggetto la nomina delle cariche associative, inoltre, svolge funzioni di saggio e viene interpellato se necessario in tutte le controversie interne.

CAPO VIII

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 26 – Il Collegio dei Probiviri (o Collegio dei Saggi se nominati) è composto da 3 o 5 membri con almeno tre anni di anzianità associativa liberamente eletti e restano in carica per tre anni. Il Presidente è sempre il Presidente Onorario di cui all'Art. 25.

In occasione della prima riunione il Collegio provvede ad eleggere nel suo seno, il Vicepresidente e il Segretario custode del registro delle relative deliberazioni.

Non possono far parte di tale Collegio coloro che siano stati riconosciuti colpevoli dall'autorità giudiziaria di reati contro l'ordine pubblico ed il buon costume e coloro che siano stati colpiti da quei provvedimenti disciplinari riconosciuti ostativi per tale carica dal regolamento interno.

Qualora uno dei componenti del Collegio cessi per morte, dimissioni o decadenza, gli subentra nella carica il primo dei non eletti; qualora, per i motivi sopra elencati, vengano meno tutti i Probiviri originariamente eletti, il Collegio è automaticamente decaduto.

Esiste l'incompatibilità con gli altri Organi del sodalizio.

ART. 27 – Il Collegio dei Probiviri è competente per la revisione dei provvedimenti disciplinari adottati in primo grado dal Consiglio Direttivo.

La revisione del provvedimento disciplinare può essere in ogni caso richiesta dal Socio sanzionato al Collegio, nella persona del suo Presidente, con reclamo da presentarsi per iscritto e sufficientemente motivato, con le modalità previste dal regolamento disciplinare.

Il Collegio ha il dovere di pronunciarsi, salvo gravi e comprovati motivi, entro quindici giorni dal reclamo.

CAPO IX

SANZIONI DISCIPLINARI

RIABILITAZIONE – CANCELLAZIONE

ART. 28 – I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati dal Consiglio Direttivo sono l'ammonizione, la sospensione e la proposta di espulsione.

Durante la sospensione restano fermi gli obblighi che il Socio ha nei confronti dell'Associazione.

Le specifiche infrazioni per le quali sono previste l'ammonizione, la sospensione e la proposta di espulsione sono individuate dal regolamento disciplinare.

ART. 29 – L’espulsione è comminata, su proposta del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri o dell’Assemblea dei Soci nei casi in cui il Socio si renda responsabile di comportamenti incompatibili con gli scopi dell’Associazione, quando venga meno uno o più dei requisiti di ammissione previsti dal presente Statuto, ed in caso di mancata accettazione e/o esecuzione del Lodo Arbitrale di cui all’Art. 31.

La proposta di espulsione è discussa dall’Assemblea Ordinaria dei Soci con l’instaurazione di un contraddittorio con l’interessato che dovrà essere appositamente convocato per la disamina degli addebiti contestati.

Il Socio espulso non può essere riammesso, salvo riabilitazione discussa e approvata dall’assemblea dei soci.

ART. 30 – Contro il provvedimento di esclusione il Socio espulso potrà ricorrere presso il Collegio Arbitrale di cui all’Art. 31.

CAPO X

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 31 – I Soci si impegnano a non aderire in nessun caso le vie legali per eventuali controversie che dovessero sorgere tra essi, per questioni attinenti alla vita associativa, o tra essi e l’Associazione.

Di conseguenza i Soci si impegnano a devolvere tali controversie ad un Collegio Arbitrale, presieduta dal Presidente Onorario e composto da una commissione di tre membri di cui uno scelto dal Presidente Onorario e altri due come arbitri scelti da ognuna delle contro parti.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata o PEC da inviarsi entro e non oltre



trenta giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio Arbitro; la controparte dovrà, entro quindici giorni e con le stesse modalità, nominare l'Arbitro dalla stessa designato.

Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo equità e in via irrituale e la sua decisione sarà vincolante per le parti, che si impegnano ad accettarla quale espressa delegata della loro volontà.

L'arbitrato avrà sede nella città di Cava de' Tirreni e le parti potranno scegliere come arbitri anche persone non facenti parte del sodalizio.

La mancata accettazione e/o esecuzione del Lodo Arbitrale comporterà, per il Socio inadempiente, la sanzione dell'espulsione comminata con le modalità previste dal presente Statuto.

CAPO XI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 32 – Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri liberamente eletti, anche al di fuori dei Soci, e resta in carica per tre anni. Non possono far parte di tale Collegio coloro i quali abbiano rapporti di debito o di credito col sodalizio e coloro che siano stati condannati per reati contro il patrimonio.

Qualora uno dei componenti del Collegio cessi per morte, dimissioni o decadenza, gli subentra nella carica il primo dei non eletti; qualora, per i motivi sopra elencati, vengano meno tutti i Revisori originariamente eletti, il Collegio è automaticamente decaduto.

Vi è incompatibilità tra la carica di Revisore dei Conti e quella di Consigliere. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento; esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Ciascun Revisore può verificare la situazione finanziaria ed amministrativa dell'Associazione in qualsiasi momento previa richiesta entro 7 giorni: della verifica si redige un verbale che deve essere sottoscritto dal Tesoriere o suo delegato presente. Il verbale deve concernere lo svolgimento e gli esiti delle operazioni di controllo. Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato, per il tramite del suo Presidente, ha il potere di convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci in caso di gravi irregolarità finanziarie ed amministrative. Il Collegio se nominato, inoltre, è tenuto ad effettuare una verifica semestrale della situazione finanziaria, con l'obbligo della redazione di un verbale: da tale verbale deve risultare la rispondenza delle singole voci di entrata e di uscita riportate nella contabilità con quelle approvate nel bilancio preventivo e dovrà essere trasmesso all'Assemblea dei Soci e messo a disposizione dei Soci che chiedano di prenderne visione.

CAPO XII

ELEZIONI

ART. 33 – Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i Soci maggiorenni con almeno tre anni di anzianità sociale alla data delle elezioni. Possono essere eletti membri del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, oltre ai Soci dell'Associazione, anche persone esterne con comprovate capacità e iscritti all'albo dei Revisori dei conti.

ART. 34 – Le elezioni del Presidente e di tutti gli Organi sociali elettivi hanno luogo, salvo dimissioni del Presidente o del Consiglio Direttivo, ogni tre anni nel giorno fissato dall'apposita Assemblea.

ART. 35 – Le modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli Organi sociali sono disciplinate dal regolamento interno.

ART. 36 – Il Presidente dell'Associazione, nel caso intenda dimettersi, e il Consiglio Direttivo, nel caso in cui la totalità dei suoi componenti intenda dimettersi, devono rassegnare le dimissioni ad un'Assemblea all'uopo convocata. Le dimissioni del Presidente e del Consiglio Direttivo comportano l'immediata decadenza di tutti gli Organi sociali elettivi e la convocazione di nuove elezioni. Il Presidente potrà svolgere solo attività di Ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo consiglio direttivo.

ART. 37 – Il Consiglio Elettorale, formato da un Presidente e da uno scrutatore, sono nominati dall'Assemblea dei Soci nei casi in cui si debba procedere allo svolgimento di elezioni.

I componenti del Consiglio Elettorale devono essere nominati esclusivamente tra i Soci Ordinari e non possono candidarsi alle elezioni

degli Organi del sodalizio.

Il Presidente del Consiglio Elettorale, unitamente agli scrutatori, prende possesso dell'ufficio elettorale tre giorni prima delle elezioni e cessa le sue funzioni all'atto della nomina del nuovo Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti ove presenti.

CAPO XIV

PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 38 – Il patrimonio del sodalizio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) quote associative;
- c) contributi di enti pubblici e privati;
- d) donazioni e lasciti;
- e) rimborsi;
- f) attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- g) avanzi netti di gestione;
- h) ogni altro tipo di entrata.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni ed i lasciti sono accettati dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie del sodalizio; i proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio del sodalizio; l'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve



essere comunque in armonia con le finalità statutarie del sodalizio.

ART. 39 – L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso od in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 40 – Gli importi delle quote di iscrizione, l'ammontare dei versamenti aggiuntivi per le attività associative e le relative modalità di pagamento vengono stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

ART. 41 – Entro 100 giorni dell'inizio dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la definitiva approvazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini

previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro i medesimi tempi per la definitiva approvazione.

CAPO XV

REGOLAMENTI

ART. 42 – Qualora il Consiglio Direttivo o l'Assemblea dei Soci ritengano opportuno disciplinare questioni rilevanti per la vita dell'Associazione, possono adottare regolamenti. I regolamenti sono approvati a maggioranza assoluta. Il regolamento interno ed il regolamento disciplinare, per la particolarità delle disposizioni in essi contenute, sono adottati e modificati dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza qualificata dei due terzi.

Il contenuto dei regolamenti non può in alcun modo contrastare con le disposizioni del presente Statuto.

ART. 43 – Il regolamento interno, approvato dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze prescritte dal presente Statuto, disciplina il funzionamento dell'Associazione e dei suoi Organi, lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali elettive ed ogni altra materia l'Assemblea ritenga opportuno disciplinarvi. Il regolamento interno può prevedere ulteriori obblighi a carico dei Soci diversi da quelli di cui al presente Statuto e sanzioni diverse da quelle in questa sede disciplinate.

CAPO XVI

INTERPRETAZIONI

ART. 44 – Qualora dovessero sorgere dubbi relativamente all'interpretazione del presente Statuto, sino a che sull'argomento non si

pronunci l'Assemblea debitamente richiesta, è vincolante il parere del Presidente.

CAPO XVII

SCIOGLIMENTO – DEVOLUZIONE

ART. 45 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore e delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'organismo competente ai sensi del d. lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti del Terzo Settore.

CAPO XVIII

RINVIO

ART. 46 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Cava de' Tirreni, 10 Ottobre 2024.

Il Presidente

Sabato Di Marino



DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 18/10/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3, serie 3, numero 1777

data di stipula: 10/10/2024

ident.vo telematico: TE324L001777000DD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: DMRSBT67C20C361F

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozi	
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95053800652				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24